



**CONVENZIONE OPERATIVA PER LO SVILUPPO
DELLA BANDA ULTRA LARGA
NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE DEL VENETO**

TRA

**IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN
ITALY**

REGIONE DEL VENETO

POR FESR 2014/2020 Regione del Veneto



Il MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY con sede in Roma, Via Veneto 33, C.F. 80230390587, rappresentato dal Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale, dott. _____ nato a ___ il ___ (di seguito denominato “Ministero” o anche “Ministero” o anche “MIMIT”).

E

REGIONE DEL VENETO, con sede a Venezia, Dorsoduro, 3901 P. IVA 02392630279, rappresentata dal Direttore Dott. Idelfo Borgo nato a _____ il _____, (di seguito denominata “Regione” o “Amministrazione regionale”).

(di seguito Le Parti)

PREMESSE

VISTO l’Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo della Banda Ultra Larga sul territorio Nazionale verso gli obiettivi UE 2020 – Rep. Atto 20/CSR dell’11 febbraio 2016, che in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015 e ss. mm. ii., ripartisce tra le Regioni e Province Autonome le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR e ulteriori fondi regionali destinati dalle Regioni e dalle Province Autonome allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del POC Imprese e Competitività;

VISTO che in attuazione del sopraindicato Accordo-quadro dell’11 febbraio 2016, sono stati conclusi Accordo di Programma e Convenzioni operative per lo Sviluppo della Banda Ultra larga tra le Regioni e le Province Autonome interessate e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la definizione dei rispettivi piani operativi degli interventi pubblici e le modalità di impiego delle risorse finanziarie disponibili;

VISTO l’Accordo di Programma del 14 aprile 2016 sottoscritto da Regione del Veneto ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già MISE);

VISTA la Convenzione Operativa FESR del 27 maggio 2016 sottoscritta da Regione del Veneto ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la quale all’art. 5 disciplina la dotazione finanziaria e le modalità di erogazione;

VISTO, altresì, l’art. 8 della suddetta Convenzione rubricato “modifiche e durata” che al comma 2 stabilisce che eventuali modifiche e/o integrazioni alla Convenzione sono apportate con atto scritto a firma tra le parti;

VISTO l’Addendum alla sopra citata Convenzione Operativa del 07 ottobre 2021 sottoscritto da Regione del Veneto ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

VISTE le Linee guida per l’attuazione, la rendicontazione, il monitoraggio e il controllo dell’intervento pubblico per lo sviluppo della banda Ultralarga nelle aree bianche - Fondi SIE 2014-2020 - esaminate con parere favorevole dalla Conferenza Stato-Regioni del 20 settembre 2018, nella parte in cui prevedono, con riferimento ai Fondi SIE – FESR e FEASR, l’utilizzo da parte del MIMIT, in caso di temporanea incapienza delle risorse delle singole Regioni e Province Autonome, delle risorse relative al PSC MIMIT infrastrutture BUL Aree Bianche quale strumento per regolare il funzionamento finanziario del “Grande Progetto BUL”;

VISTA la Decisione di esecuzione C (2019) 2652 final del 3 aprile 2019, con cui la Commissione Europea ha adottato il Grande Progetto Banda Ultralarga - Aree Bianche (di seguito GP BUL);

VISTO l’Accordo di Programma del 24 settembre 2020 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA e Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia S.p.A. – INFRATEL e l’allegato Disciplinare unico di rendicontazione;



VISTA la Sentenza del Tribunale della Corte di Giustizia Europea del 22 giugno 2022 che ha annullato parzialmente la decisione di esecuzione C (2019) 2652 final della Commissione del 3 aprile 2019 di approvazione del contributo finanziario nella parte in cui essa escludeva dal cofinanziamento dal Fondo FESR l'IVA versata in relazione alle spese sostenute dal beneficiario;

CONSIDERATA la Comunicazione della Commissione Europea - Direzione Generale Regio - che recependo il contenuto della pronuncia del Tribunale della Corte di Giustizia Europea del 22 giugno 2022 ha comunicato l'intenzione di adottare una decisione di modifica della decisione del 2019, prevedendo espressamente l'ammissibilità dell'IVA al cofinanziamento del FESR;

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che ha apportato una modifica all'articolo 2, comma 1, numero 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sostituendo "Ministero dello Sviluppo Economico", con "Ministero delle Imprese e del Made in Italy";

VISTA la seduta della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano svolta in data 08 marzo 2023 che ha approvato l'Addendum all'Accordo-quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo della Banda Ultra Larga sul territorio Nazionale verso gli obiettivi UE 2020 – Rep. Atto 20/CSR dell'11 febbraio 2016, di seguito Addendum all'Accordo Quadro - Conferenza Stato-regioni dell'8 marzo 2023; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. delche ha approvato l'Addendum all'Accordo di Programma il quale, al fine di garantire una gestione unitaria degli interventi, individua all'art. 5, comma 1, la seguente fonte di finanziamento: a) Euro 16.302.820 a valere sui fondi POR FESR programmazione 2014/2020;

VISTA, altresì, la suddetta deliberazione che ha approvato l'Addendum alla Convenzione Operativa del 27 maggio 2016 ed il relativo Piano Tecnico;

VISTO l'Addendum all'Accordo di Programma sottoscritto in data.....

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI
CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
Valore delle Premesse

1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 1

Oggetto e finalità (2023)

1. Il presente Addendum modifica ed integra la Convenzione operativa per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione del Veneto tra Regione del Veneto e Ministero delle Imprese e del Made in Italy firmata in data 27 maggio 2016 (di seguito per brevità Convenzione) e l'Addendum del 7 ottobre 2021.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum.
3. Resta confermato tutto quanto stabilito dalla Convenzione del 27 maggio 2016 e dall'addendum del 07 ottobre 2021 di cui al comma 1 che non viene espressamente modificato con il presente Addendum.

Articolo 2
Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra l'Amministrazione Regionale ed il



Ministero delle Imprese e del Made in Italy relativamente allo svolgimento delle attività che quest'ultimo, dovrà condurre per il conseguimento degli obiettivi illustrati nelle premesse, mediante l'attuazione del modello diretto previsto dal documento di notifica del nuovo regime d'aiuto inviato dal Governo italiano e dal Regime di Aiuto in fase di decisione n. SA.41647 (2016/N), definito dal Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Ministero delle Imprese e del Made In Italy ed approvato dalla Commissione europea in data 30/06/2016, tramite un'unica gara di concessione di lavori comprendente la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione della rete per la banda ultralarga.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy realizza gli interventi infrastrutturali stabiliti nel suddetto Accordo per il tramite della società in house Infratel che opera in qualità di soggetto attuatore, per come stabilito dal punto 1.3, lett. i) della delibera CIPE 6 agosto 2015.
3. Il Piano Tecnico degli investimenti infrastrutturali allegato alla presente convenzione (Allegato A) definisce coerentemente con i criteri di selezione del POR FESR 2014-2020: il Programma degli interventi (dettagliato con l'elenco delle aree comunali oggetto dell'intervento) e le relative priorità, il Piano Finanziario, le modalità di realizzazione degli interventi e dei collaudi. Il Piano Tecnico tiene conto delle evidenze emerse dalla consultazione pubblica per gli operatori di Telecomunicazioni per la banda ultra larga sul territorio nazionale conclusa a febbraio del 2016.
4. Eventuali revisioni del Piano Tecnico dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio di cui all'art. 7 dell'Accordo di programma.
5. La Regione autorizza l'avvio del procedimento di gara con la clausola di non procedere all'aggiudicazione prima della decisione della Commissione Europea sul Regime d'aiuto notificato.

Articolo 3

Compiti del Ministero e del soggetto attuatore

1. La Regione individua nel Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che accetta, il ruolo di soggetto beneficiario della realizzazione degli interventi realizzati con risorse del POR FESR 2014/2020; il Ministero assicura alla Regione del Veneto, tramite il soggetto attuatore "in house" Infratel, in via non esaustiva i seguenti compiti:
 - a) Redazione del progetto preliminare/studio di fattibilità a base di gara;
 - b) Predisposizione e pubblicazione degli atti di gara;
 - c) Valutazione dell'offerta tecnica/economica e del piano economico finanziario presentati dai concorrenti;
 - d) Stipula dell'accordo di concessione;
 - e) Approvazione dei successivi livelli di progettazione dell'intervento;
 - f) Erogazione, in seguito a stati di avanzamento, dei pagamenti al concessionario;
 - g) Funzioni di Organismo di Alta vigilanza sull'esecuzione dei lavori da parte del concessionario e sulla gestione della concessione;
 - h) Monitoraggio e verifica della redditività dell'investimento;
 - i) Collaudo tecnico/amministrativo delle infrastrutture;
 - j) Rendicontazione costi e spese sostenute;
 - k) Verifica del rispetto del contratto di concessione;
 - l) Riscossione in nome e per conto, rispettivamente di Ministero e Regioni, dei canoni



derivanti dalla concessione.

Le attività elencate dalle lettere a) alla lettera i) compreso del comma precedente dovranno essere concluse entro il 2023; mentre l'attività indicata nella lettera j) dello stesso comma dovrà essere conclusa entro il 30/04/2024.

2. Il soggetto attuatore, al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti, evitando duplicazioni di infrastrutture, provvederà, anche in nome e per conto della Regione alla firma degli atti di concessione al soggetto individuato tramite procedura di evidenza pubblica all'acquisizione di diritti d'uso in modalità IRU di infrastrutture esistenti, complementari a quelle da realizzare, da integrare con queste ultime. Tale acquisizione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e nel rispetto della normativa vigente in materia. A tal fine, potranno essere adottate procedure aperte per l'istituzione di accordi quadro relativi all'acquisto di diritti d'uso di infrastrutture di posa di cavi in fibra ottica da integrare nella rete di telecomunicazioni a banda ultra larga da realizzare.

Articolo 4 Compiti della Regione

1. La Regione del Veneto si impegna, nei confronti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy:
 - a) a trasferire sul c/c aperto presso il MEF – IGRUE, le risorse finanziarie complessive previste all'art. 5 fino ad un massimo di € 16.320.820,00 (IVA compresa pari ad € 1.539.011,00) ed a comunicare di volta in volta al MEF-IGRUE ed al Mise di aver provveduto al versamento dell'importo sul conto corrente, preventivamente comunicato, destinato all'intervento Banda ultra larga FESR della Regione del Veneto;
 - b) a garantire che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese per la realizzazione degli interventi.
2. Il trasferimento delle risorse POR FESR 2014-2020 al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è comunque subordinato all'esito della decisione di approvazione da parte della Commissione Europea della Strategia Nazionale Banda Ultra Larga e comunque entro i limiti stabiliti dalla Commissione stessa, nonché della disponibilità in bilancio della Regione del Veneto.

Articolo 5 Dotazione finanziaria e modalità di erogazione

1. La dotazione finanziaria a valere sul POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto, pari a Euro 16.302.820,00 (IVA compresa pari a € 1.539.011) è erogata come di seguito dettagliato:
 - a) Anticipo di euro 16.000.000,00 sulla base delle disponibilità del bilancio regionale 2016 afferenti ai capitoli di spesa dedicati al progetto dopo la sottoscrizione della presente Convenzione;
 - b) Saldo finale a conclusione del collaudo dell'infrastruttura ed invio della documentazione finale di spesa e collaudo.
2. In caso di mancato raggiungimento degli indicatori relativi alla riserva di performance previsti per il Programma Operativo Regionale 2014-2020 Asse II azione 2.1.1, le risorse a valere sul POR FESR saranno conseguentemente adeguate.
3. La formulazione del presente articolo potrà subire variazioni in esito ai limiti stabiliti dalla



decisione di approvazione della Commissione Europea della Strategia Nazionale Banda Ultra larga.

Articolo 6
Rendicontazione delle spese

1. Le modalità di rendicontazione delle spese, la tipologia dei costi ammissibili e gli eventuali obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale sono indicati nelle Linee guida di rendicontazione BUL approvate a livello nazionale. Come previsto dalle Linee Guida, rimane in capo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy “Divisione V Servizi Postali, coordinamento normativo e delle procedure amministrative, vigilanza e controllo” l’attività dei controlli amministrativi di primo livello sugli affidamenti e sulla spesa rendicontata dal Concessionario, attribuita dal Direttore della Programmazione Unitaria di Regione del Veneto in data 13 dicembre 2018.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 3, la Regione riconosce un rimborso spese al beneficiario, per un valore non superiore al 4% (IVA compresa) della dotazione finanziaria di cui all’articolo 5, comma 1”, a titolo di finanziamento a tasso forfettario di cui all’art. 67 par. 1 lett. d) del Regolamento UE n. 1303/2013 e in coerenza con le norme di ammissibilità delle spese; tale tasso forfettario sarà calcolato in base alla metodologia di cui all’articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013

2bis. Possono essere coperte, in tutto o in parte, con risorse statali o regionali eventuali decurtazioni a carico del POR FESR 2014-2020 risultanti da rettifiche finanziarie disposte dalla Commissione per mancato raggiungimento dei target finali, a causa di debolezze di attuazione chiaramente identificate ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, art. 22, comma 7 e del Regolamento 215/2014, articolo 6, commi 3 e 4. L’eventuale uso di risorse statali o regionali ai fini della copertura delle predette decurtazioni è in ogni caso subordinato alla formulazione alle rispettive parti di una preliminare proposta approvata all’unanimità dal Comitato di Coordinamento di cui all’art. 7 dell’Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Ultra Larga stipulato tra il MiSE, oggi Ministero delle Imprese e del Made In Italy e la Regione in data 13/4/2016.

Art. 7
Obblighi

1. Il Ministero, in qualità di beneficiario, si impegna a:
 - a) assolvimento dei compiti e delle funzioni affidate ai sensi dell’Articolo 3 della presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l’intero periodo di attuazione;
 - b) raccolta delle varie tipologie dei dati relativi all’attuazione e necessari alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche, agli audit, nonché alla valutazione e alimentazione periodica del sistema informatizzato predisposto dalla Regione;
 - c) raccolta e trasmissione alla Regione delle informazioni utili alle valutazioni degli Interventi;
 - d) raccolta e trasmissione alla Regione, attraverso l’alimentazione costante del sistema informatizzato, delle informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese, anche ai fini della successiva trasmissione all’Autorità di Certificazione;
 - e) assolvere agli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa comunitaria di riferimento in concorso con la Regione;
 - f) conservazione dei documenti relativi alle spese e agli audit nel rispetto delle Linee



- Guida di rendicontazione di cui al comma 1 dell'art. 6;
- g) in caso di ispezione, assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati, indicando l'ubicazione degli stessi nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione;
 - h) predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione
 - i) tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato.
2. La Regione si impegna a:
- a) assolvere ai compiti e alle funzioni affidate ai sensi dell'Articolo 4 della presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione.
3. Il Ministero, tramite il soggetto attuatore, si impegna a:
- a) assolvere i compiti e le funzioni affidate dalla presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
 - b) assolvere i compiti indicati nella presente convenzione, ed in particolare nel precedente comma 1, e nei documenti previsti dalla regolamentazione comunitaria in materia di aiuti di stato e di fondi strutturali, fra cui la raccolta dei dati relativi all'attuazione degli interventi e necessari alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche, agli audit, nonché alla valutazione e alimentazione periodica del sistema informatizzato predisposto dalla Regione;
 - c) in particolare, alla tenuta di contabilità separate per assolvere ai compiti e alle funzioni derivanti dalla concessione delle reti infrastrutturali realizzate, sia di proprietà statale che regionale, per tutta la durata della concessione;
 - d) utilizzare distinti conti correnti per la gestione dei canoni concessori di cui alla precedente lettera c).

Articolo 8
Modifiche e durata

1. La presente Convenzione produce i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2041; in ogni caso resterà in vigore fino all'adozione di tutti i provvedimenti di natura amministrativa e finanziaria che si rendono necessari per la completa attuazione degli interventi previsti dal Piano tecnico.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma, tra le Parti.

Articolo 9
Risorse non utilizzate

1. Il Ministero si impegna ad effettuare la restituzione delle eventuali somme Regionali anticipate e non utilizzate. La restituzione avverrà secondo le indicazioni fornite dalla Regione. Tuttavia, nell'ambito della gestione del progetto, le eventuali economie e ottimizzazioni saranno utilizzate per la realizzazione di ulteriori interventi di infrastrutture che verranno proposti e approvati dal Comitato di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 7 dell'Accordo di programma



Articolo 10
Esonero da responsabilità

1. Ciascuna delle parti si obbliga a tenere indenne l'altra da tutte le conseguenze negative comunque derivanti da eventi ascrivibili alla propria responsabilità, per tutta la durata della presente convenzione.

Articolo 11
Referenti

1. Il referente dei procedimenti concernenti la conclusione e l'esecuzione della presente convenzione, in rappresentanza della Regione, è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale che provvede all'esecuzione delle attività a carico della Regione definite negli articoli precedenti.
2. Il referente dell'esecuzione della presente convenzione in rappresentanza del Ministero è il Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di radiodiffusione e postale o altro soggetto da lui delegato, che provvede all'esecuzione delle attività a carico del Ministero definite negli articoli precedenti.
3. Il referente dell'esecuzione della presente convenzione in rappresentanza di Infratel S.p.a. è Amministratore Delegato, che provvede all'esecuzione delle attività a carico del soggetto attuatore definite negli articoli precedenti

Articolo 12
Generalità

1. Nessuna variazione alla presente Convenzione sarà da considerarsi valida in assenza di formulazione per iscritto e firma di entrambe le Parti per accettazione, con evidenza dell'aggiornamento apportato in correlazione al documento originario

Roma,
Per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy
.....

Per Regione del Veneto
Dott. Idelfo Borgo

